

DELIBERAZIONE 7 luglio 2014, n. 563

Azione Regionale sulla sicurezza stradale in attuazione del PRIIM, a Supporto degli Enti Locali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza sui tratti maggiormente pericolosi. Indirizzi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 che prevede, tra le tematiche trasversali, “Le politiche per la Sicurezza Stradale” con la previsione di proseguire con gli interventi per la sicurezza stradale e le azioni per la sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti dei cittadini;

Visto il Documento di Programmazione economica e finanziaria (DPEF) per l’esercizio 2014, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 219 del 18 dicembre 2013;

Vista la L.R. n. 19/2011 recante “Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana”;

Vista la L.R.35/2011 recante “Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);

Richiamata la propria D.G.R. n. 866 del 4 ottobre 2010 “Definizione delle modalità generali per l’erogazione dei contributi regionali”;

Vista la decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 avente per oggetto “direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 12.02.2014;

Rilevato che il PRIIM prevede nell’ambito dell’obiettivo generale 3. “Azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria”, l’obiettivo specifico 3.2 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali”, contenente l’azione 3.2.1 “Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale” cui viene data attuazione con il presente atto;

Visto il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (art. 32 Legge 17 maggio 1999 n. 144), di seguito PNSS, approvato dal C.I.P.E. con delibera n. 100 del 29.11.2002,

relativamente al quale lo stesso PNSS prevede per la sua attuazione programmi annuali d’intervento, anch’essi approvati annualmente dal CIPE, per i quali le Regioni risultano beneficiarie di risorse nazionali per l’individuazione gli interventi sui quali destinare i finanziamenti, in ordine alla potenziale diminuzione dell’incidentalità stradale;

Dato atto che la Regione Toscana ha attuato tutti i cinque Programmi Attuativi del PNSS che sono stati approvati dal CIPE individuando gli interventi di sicurezza stradale, da cofinanziare a Province e Comuni con le risorse nazionali destinate alla Regione Toscana e procedendo con il monitoraggio attuativo dei medesimi interventi, inviato ad oggi con regolarità al Ministero delle Infrastrutture;

Dato atto che la Regione Toscana ha attuato, a valere su fondi regionali, ulteriori iniziative per l’incentivo di progetti di sicurezza stradale, di cui alla DGR n. 463/2007, alla DGR n. 1056/2010 e alla DGR n. 274/2013;

Dato atto che per l’attuazione del PNSS la Regione Toscana ha istituito, con la deliberazione della Giunta regionale 231/2003 e con la deliberazione 395/2004, una Commissione Tecnica Regionale per la valutazione dei progetti, composta da membri regionali, provinciali designati dall’U.P.I. e comunali designati da ANCI Toscana, poi confermata con la DGR n. 299/2009;

Dato atto che anche per l’attuazione dei tre bandi regionali di cui alla DGR n. 463/2007, alla DGR n. 1056/2010 e alla DGR n. 274/2013 la Regione si è avvalsa della medesima Commissione Tecnica Regionale sopra richiamata;

Dato atto che il PNSS è ad oggi in fase di revisione da parte del competente Ministero, al fine di allinearlo ai nuovi obiettivi europei di riduzione dell’incidentalità conseguenti alla revisione del Libro bianco “European transport policy for 2010: time to decide” della Commissione Europea e che nelle more di tale revisione non sono stati finanziati ulteriori programmi attuativi annuali dallo Stato;

Ritenuto di attivare in attuazione dell’azione 3.2.1 “Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale” del PRIIM, il bando regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana, previsto dal DPEF 2014, per individuare nuovi interventi infrastrutturali da ammettere al cofinanziamento regionale;

Dato atto che dal monitoraggio delle iniziative sopra richiamate relative all’attuazione del PNSS o regionali di cui alle DGR n. 463/2007 e DGR n. 1056/2010, è emerso che:

a- una parte degli interventi individuati e cofinanziati non sono stati avviati dagli Enti beneficiari nei tempi richiesti dai bandi e che sono state necessarie azioni d'impulso e diffide ex art. 9 LR n 35/2011 per l'avvio degli interventi, i quali ancorchè successivamente avviati, hanno determinato lo slittamento temporale delle liquidazioni determinando residui in relazione agli impegni di spesa assunti.

b- taluni interventi cofinanziati, relativamente ai quali sono stati assunti impegni di bilancio a favore degli Enti beneficiari, sono stati successivamente oggetto di rinuncia al finanziamento da parte dei medesimi Enti beneficiari delle risorse assegnate.

Visto il D. Lgs n. 118/2011 e considerate le problematiche attuative dei beneficiari in ordine al rispetto del patto di stabilità;

Dato atto che è necessario assicurare, che le risorse siano per quanto possibile utilizzate, in termini di impegni di spesa e liquidazioni, dal beneficiario sulla base della tempistica attuativa del bando regionale;

Ritenuto necessario che la Giunta Regionale dia indirizzi alla struttura tecnica regionale competente in ordine al bando regionale, come di seguito meglio precisati;

Ritenuto opportuno che il potenziale beneficiario del finanziamento regionale, il cui progetto sia stato inserito in una delle due graduatorie regionali, debba garantire la cantierabilità del progetto, quale condizione preliminare all'assunzione dell'impegno di spesa, a suo favore, da parte della Regione, ovvero ritenuto che:

- la graduatoria regionale determinerà la priorità di accesso ai cofinanziamenti regionali, ma solo se nei tempi che saranno determinati dal bando regionale, sarà garantita la cantierabilità dell'opera, ovvero le condizioni di avvio della gara d'appalto;

- qualora alle opportune scadenze che verranno determinate nei successivi atti regionali, il potenziale beneficiario non garantisca le condizioni di avvio della gara, i contributi regionali potranno essere assegnati anche a progetti con minor punteggio in graduatoria, purchè siano garantite le condizioni per l'avvio della gara;

- qualora un progetto, ancorchè inserito nella graduatoria di merito regionale, non sia attuato nei tempi che verranno determinati nel bando regionale, perderà di fatto il cofinanziamento regionale potenzialmente oggetto d'impegno di spesa;

- gli impegni di spesa regionali saranno assunti in ogni caso sulla base dell'effettiva disponibilità delle "finestre di patto di stabilità" decise dalla Giunta Regionale e sulla base delle priorità regionali in ordine agli interventi programmati;

Considerato che il PRIIM definisce i criteri per l'attuazione delle azioni per la sicurezza stradale al par. 7.3 "Azioni per la mobilità sostenibile" del Documento di Piano, prevedendo in relazione agli interventi infrastrutturali la promozione di interventi relativi a progetti su componenti di incidentalità prioritarie come quelli su tratte stradali extraurbane che presentano le maggiori concentrazioni di vittime per incidenti stradali o tesi a migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità attraverso misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario, creazione di percorsi e corsie preferenziali anche per la mobilità ciclopeditone e misure tese alla messa in sicurezza delle mobilità su due ruote a motore;

Ritenuto di promuovere con la presente azione regionale interventi sulle seguenti tipologie di tratte stradali:

- interventi su tratte stradali provinciali, comunali e di ambito urbano;

- interventi su tratte stradali regionali interne ai centri abitati;

Ritenuto che, in relazione a quanto sopra descritto il bando, debba prevedere che i cofinanziamenti regionali siano assegnati a singole proposte progettuali sulla base di due graduatorie:

- una graduatoria per domande di intervento per la sicurezza stradale su strade provinciali, comunali ed ambiti urbani;

- una graduatoria per domande d'intervento per la sicurezza stradale su strade regionali, nelle tratte interne ai centri abitati;

Ritenuto opportuno avvalersi della medesima Commissione Tecnica Regionale di cui la Regione si è avvalsa per i precedenti bandi attuativi del PNSS anche per il bando regionale 2013, come nelle analoghe e precedenti iniziative di livello regionale;

Ritenuto necessario, in particolare, che gli interventi da porre in essere sul territorio toscano debbano rispondere a standard di elevata efficacia e qualità, al fine di garantire l'obiettivo di riduzione dell'incidentalità stradale e che, pertanto, è opportuno definire una soglia di punteggio minima, rispetto al punteggio massimo attribuibile alle proposte progettuali da selezionare, al di sotto della quale queste non sono da considerare ammissibili;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 28/12/2012 con la quale è stato approvato il bilancio regionale gestionale 2014 che dispone:

- al Capitolo n. 21048 denominato "Interventi ed opere per la Sicurezza Stradale (L. n. 144/1999)", un importo di € 8.000.000,00 a valere sul 2015;

- al Capitolo n. 21048 denominato "Interventi ed

opere per la Sicurezza Stradale (L. n. 144/1999)”, un importo di € 4.000.000,00 a valere sul 2016;

Vista la Legge n. 56 del 2014 e ritenuto di ammettere, anche nelle more del riordino istituzionale in corso, al cofinanziamento regionale interventi per la sicurezza stradale promossi da Province e Comuni;

Ritenuto, a tal fine, di stabilire i seguenti criteri di valutazione e i seguenti intervalli di punteggio, in ordine alle istanze da parte di Province e Comuni, per l'individuazione dei potenziali beneficiari dei contributi in conto capitale a disposizione per la presente iniziativa regionale:

- a. rilevanza dei fattori di rischio in ordine all'incidentalità stradale - punteggio 0-35 punti;
- b. capacità di contrasto della proposta progettuale - punteggio 0-40 punti;
- c. premialità relativa alla partecipazione finanziaria del soggetto promotore o del raggruppamento - punteggio 0-10 punti;
- d. livello progettuale della proposta - punteggio 0-15 punti;

Ritenuto di individuare le seguenti risorse per l'azione regionale promossa con il seguente bando di sicurezza stradale:

- Capitolo n. 21048, per un importo di € 1.000.000,00 a valere sul 2015;
- Capitolo n. 21048, per un importo di € 4.000.000,00 a valere sul 2016;

Ritenuto, a tal fine, di stabilire i seguenti indirizzi, in ordine alle istanze di cofinanziamento da parte di Province e Comuni:

- a) ammissibilità per ciascuna singola Provincia o ciascun singolo Comune di una sola domanda di cofinanziamento;
- b) ammissibilità di una seconda domanda di cofinanziamento per una medesima amministrazione solo qualora detta amministrazione, per la seconda domanda, sia soggetto capofila di un raggruppamento di amministrazioni, al fine di favorire la collaborazione interistituzionale tra diversi enti territoriali;

Ritenuto in ordine all'attribuzione delle risorse regionali, di procedere secondo i seguenti indirizzi:

- a. per domande d'intervento su strade provinciali, comunali ed ambiti urbani: la percentuale massima di cofinanziamento è pari al 50% del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di € 150.000,00 in valore assoluto;
- b. per domande d'intervento su strade regionali, nelle tratte regionali interne ai centri abitati: la percentuale massima di cofinanziamento è pari all'80% del costo

complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di € 250.000,00 in valore assoluto;

Ritenuto di riservare una quota delle risorse relative al capitolo n. 21048, pari a € 2.500.000,00 per interventi sulla rete stradale regionale identificati con la lettera b. come sopra definito, che potranno essere destinate agli interventi di cui alla lettera a. in caso di non esaurimento;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale ed in subordine al Settore Viabilità di Interesse Regionale di predisporre ed approvare con decreto dirigenziale un bando regionale redatto sulla base degli indirizzi sopra richiamati;

Dato atto che le domande ammesse alla graduatoria di merito e successivamente cofinanziate con le risorse regionali di cui al Capitolo n. 21048 saranno assoggettate alla disciplina della L.R. n. 35/2011, secondo le norme stabilite da tale legge regionale, anche in merito all'istituto della revoca del finanziamento;

Considerato che saranno considerate ammissibili le spese in coerenza ai disposti di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di opere pubbliche che disciplina i contenuti dei quadri economici dei progetti;

Dato atto che in ordine alle limitazioni di spesa imposte dal "patto di stabilità", con riferimento particolare agli impegni di spesa conseguenti alla definizione e approvazione delle graduatorie di merito delle proposte presentate, questi saranno possibili fino al mantenimento della disponibilità delle risorse stanziare;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 77 che approva la Legge Finanziaria per l'anno 2014;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 78 che approva il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e il Bilancio pluriennale 2014/2016;

Vista la D.G.R. n. 2 del 07/01/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 e il Bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;

Visto il parere espresso dal CTD nella seduta del 3 luglio 2014;

Viste le considerazioni sopra esposte;

A voti unanimi

DELIBERA

1 - di attivare, con gli indirizzi di cui alla presente deliberazione, il bando regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana, in attuazione dell'azione 3.2.1 "Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale" del PRIIM, per individuare gli interventi ammissibili a cofinanziamento regionale;

2 - di promuovere con il presente bando gli interventi infrastrutturali, in relazione alle seguenti tipologie di tratte stradali:

- interventi su tratte stradali provinciali, comunali e di ambito urbano;
- interventi su tratte stradali regionali interne ai centri abitati.

Il tutto in coerenza al PRIIM che definisce i criteri per l'attuazione delle azioni per la sicurezza stradale al par. 7.3 "Azioni per la mobilità sostenibile" del Documento di Piano, prevedendo in relazione agli interventi infrastrutturali la promozione di interventi relativi a progetti su componenti di incidentalità prioritarie come quelli su tratte stradali extraurbane che presentano le maggiori concentrazioni di vittime per incidenti stradali o tesi a migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità attraverso misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario, creazione di percorsi e corsie preferenziali anche per la mobilità ciclopedonale e misure tese alla messa in sicurezza delle mobilità su due ruote a motore;

3 - di stabilire che i cofinanziamenti regionali siano assegnati a singole proposte progettuali sulla base di due graduatorie:

- una graduatoria per domande d'intervento per la sicurezza stradale su strade provinciali, comunali ed ambiti urbani;
- una graduatoria per domande d'intervento per la sicurezza stradale su strade regionali, nelle tratte interne ai centri abitati;

4 - di individuare, in ordine alla presentazione delle domande di cofinanziamento da parte di Province e Comuni i seguenti indirizzi:

4.a) ammissibilità per ciascuna singola Provincia o ciascun singolo Comune di una sola domanda di cofinanziamento;

4.b) ammissibilità di una seconda domanda di cofinanziamento per una medesima amministrazione solo qualora detta amministrazione, per la seconda domanda, sia soggetto capofila di un raggruppamento di amministrazioni, al fine di favorire la collaborazione interistituzionale tra diversi enti territoriali;

5 - di ammettere al cofinanziamento regionale solo le domande relative a soluzioni progettuali formulate in modo da garantire la massima qualità ed efficacia in

ordine alla risoluzione delle problematiche di sicurezza stradale individuando i seguenti criteri di valutazione e punteggio per l'individuazione dei potenziali beneficiari dei contributi in conto capitale a disposizione per la presente iniziativa regionale:

- a. rilevanza dei fattori di rischio in ordine all'incidentalità stradale - punteggio 0-35 punti;
- b. capacità di contrasto della proposta progettuale - punteggio 0-40 punti;
- c. premialità relativa alla partecipazione finanziaria del soggetto promotore o del raggruppamento - punteggio 0-10 punti;
- d. livello progettuale della proposta - punteggio 0-15 punti;

6 - di stabilire che, per l'attuazione del punto 5, definisca una soglia di punteggio minima, rispetto al punteggio massimo attribuibile, al di sotto della quale la proposta non è considerata ammissibile a cofinanziamento regionale;

7 - di stabilire che la soglia minima per essere ammessi al cofinanziamento regionale di cui al punto 6 debba essere pari alla metà dei punti attribuibili, in coerenza al precedente punto 5-.

8 - in ordine all'attribuzione delle risorse regionali, di individuare i seguenti indirizzi:

- 8a. per domande d'intervento su strade provinciali, comunali ed ambiti urbani: percentuale massima di cofinanziamento pari al 50% del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di € 150.000,00 in valore assoluto;
- 8b. per domande d'intervento su strade regionali, nelle tratte interne ai centri abitati: percentuale massima di cofinanziamento pari all'80% del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di € 250.000,00 in valore assoluto;

9 - di riservare altresì una quota delle risorse relative al capitolo n. 21048, pari a € 2.500.000,00 per interventi sulla rete stradale regionale, nelle tratte interne ai centri abitati, se presenti richieste di cofinanziamento ivi indirizzate.

10 - di dare atto che la presente deliberazione produce effetti di spesa sul bilancio in corso e di provvedere, pertanto, ai sensi dell'art. 31 bis della L.R. n. 36/2001 e successive modifiche e integrazioni, ad assumere le seguenti prenotazioni di impegno:

- sul Capitolo n. 21048 del bilancio 2015 per la somma di euro 1.000.000,00;
- sul Capitolo n. 21048 del bilancio 2016 per la somma di euro 4.000.000,00;

11 - di avvalersi per la valutazione delle proposte d'intervento, della Commissione Tecnica Regionale richiamata in narrativa in coerenza a quanto già effettuato nelle precedenti iniziative regionali e per quelle attuative del PNSS e per coerenza d'azione unitaria sul territorio regionale;

12 - di dare mandato alla Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale ed in subordine al relativo Settore Viabilità di Interesse Regionale di predisporre ed approvare un Bando che, nel rispetto di quanto stabilito nella presente delibera in ordine ai campi d'intervento, agli indirizzi e agli interventi cofinanziabili definisca nel dettaglio gli aspetti procedurali con riferimento a:

- specifiche generali e modalità di presentazione delle domande;
- condizioni di ammissibilità;
- modalità di erogazione del cofinanziamento, di rendicontazione e monitoraggio attuativo degli interventi finanziati;
- ulteriori obblighi degli Enti locali cofinanziati in merito alla valutazione di efficacia dei singoli interventi;
- eventuali ulteriori modalità procedurali ritenute necessarie.

Saranno considerate ammissibili le spese coerenti ai disposti di cui all'art.16 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di opere pubbliche che disciplina i contenuti dei quadri economici dei progetti.

13 - di disporre che il potenziale soggetto beneficiario del finanziamento regionale, il cui progetto sia stato inserito in una delle due graduatorie regionali, debba garantire la cantierabilità del progetto, quale condizione preliminare all'assunzione dell'impegno di spesa, a suo favore, da parte della Regione, ovvero ritenuto che:

- la graduatoria regionale determinerà la priorità di accesso ai cofinanziamenti regionali, ma solo se nei tempi che saranno determinati dal bando regionale, sarà garantita la cantierabilità dell'opera, ovvero le condizioni di avvio della gara d'appalto;
- qualora alle opportune scadenze che verranno determinate nei successivi atti regionali, il potenziale beneficiario non garantisca le condizioni di avvio della gara, i contributi regionali potranno essere assegnati anche a progetti con minor punteggio in graduatoria, purchè siano garantite le condizioni per l'avvio della gara;
- qualora un progetto, ancorchè inserito nella graduatoria di merito regionale, non sia attuato nei tempi che verranno determinati nel bando regionale, perderà di fatto il cofinanziamento regionale potenzialmente oggetto d'impegno di spesa;
- gli impegni di spesa regionali saranno assunti in ogni caso sulla base dell'effettiva disponibilità delle "finestre di patto di stabilità" decise dalla Giunta Regionale e

sulla base delle priorità regionali in ordine agli interventi programmati;

14 - di specificare che la partecipazione alla Commissione, di cui al punto 11, non comporta alcun tipo di remunerazione né di rimborso spese per i componenti interni ed esterni;

15 - di dare atto che gli interventi previsti dalla presente delibera soddisfano quanto prescritto dall'art. 3, comma 18, della L. n. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all'indebitamento delle spese di investimento e che il rispetto di tale condizione sarà verificato anche successivamente.

16 - di dare atto che le domande ammesse alla graduatoria di merito e successivamente cofinanziate con le risorse regionali di cui al Capitolo n. 21048 saranno assoggettate alla disciplina della L.R. n. 35/2011, secondo le norme stabilite da tale legge regionale, anche in merito all'istituto della revoca del finanziamento;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 14 luglio 2014, n. 586

Stagione venatoria 2014-2015: prelievo in deroga della specie storno e piccione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle colture;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva